



li formativi al proprio personale affinché apprenda le necessarie tecniche di identificazione di minori che si prostituiscono o di gruppi sociali a rischio;

2. Al **Governo** (attraverso i Ministeri competenti: Interno, Giustizia, Difesa, Salute, Solidarietà Sociale, Famiglia, Istruzione) di promuovere l'implementazione a livello locale di protocolli di intesa tra forze dell'ordine, magistratura, servizi pubblici e privati, per l'adozione di procedure standardizzate di raccordo operativo per fornire supporto e tutela ai/alle minori che si prostituiscono;
3. Alla **Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento** di promuovere continue attività di ricerca e di ricerca-azione sul complesso fenomeno della prostituzione minorile italiana e straniera al fine di acquisire informazioni costantemente aggiornate per poter migliorare le prassi di intervento, ma anche le norme e le politiche di settore.

d) **Abuso e maltrattamento intrafamiliare ed extrafamiliare di minori**

38. Ai sensi dell'art. 19 della Convenzione, il Comitato raccomanda che l'Italia:

- (a) intraprenda studi sulla violenza, i maltrattamenti e gli abusi, incluso l'abuso sessuale, subiti dai bambini, soprattutto quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, perpetrati in particolar modo all'interno delle famiglie e nelle scuole, in modo da valutare la diffusione, il fine e la natura di queste pratiche;
- (b) sviluppi campagne di sensibilizzazione con il coinvolgimento dei bambini, in modo da prevenire e combattere l'abuso sull'infanzia;
- (c) modifichi la sua legislazione riguardo al limite di età vigente per una speciale protezione contro tutte le forme di violenza perpetrate nei confronti dei bambini;
- (d) valuti il lavoro svolto dalle strutture esistenti e preveda alla formazione del personale coinvolto in questo tipo di casi;
- (e) indaghi in maniera efficace sui casi di violenza domestica, maltrattamento e abuso sui bambini, incluso l'abuso sessuale all'interno della famiglia, attraverso indagini e procedure giudiziarie a misura di bambino, in modo da assicurare una migliore protezione alle giovani vittime, incluso il loro diritto alla *privacy*.

(CRC/C/15/Add.198, punto 38)

Dal punto di vista legislativo il tema dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia necessita ancora di un'armonizzazione fra le norme del diritto penale e civile, previste dal nostro ordinamento, e le indicazioni che delle principali convenzioni internazionali in materia. Ad esempio **la recente Convenzione del Consiglio d'Europa** sulla protezione di bambini e adolescenti contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata dal Consiglio dei Ministri d'Europa il 12 luglio 2007, firmata dall'Italia il 7 novembre 2007 ma non ancora ratificata, si propone di prevenire e combattere gli abusi, di proteggere i diritti dei bambini vittime e di promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale in questo campo, sottolineando la necessità di perfezionare ulteriormente il nostro sistema di tutela dei minori vittime di abusi. Per quanto riguarda il panorama legislativo nazionale, nel corso della XV legislatura si sono susseguite differenti proposte di legge che avevano ad oggetto la tematica dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia. In particolare, si evidenzia, con un certo rammarico, la mancata approvazione del **disegno di legge C. 2169** proposto dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità congiuntamente al Ministero della Giustizia e al Dipartimento per le Politiche della Famiglia in materia di «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione»⁸⁷⁰, che conteneva importanti innovazioni, quali ad esempio: l'introduzione di una nuova fattispecie di reato quale la violenza assistita, la modifica dei tempi di prescrizione per i reati di abuso sessuale sui minori, l'estensione della possibilità di ricorrere all'incidente probatorio anche in casi diversi dal solo ed esclusivo reato di natura sessuale.

A livello regionale si sottolinea che negli ultimi 10 anni, molte Regioni si sono dotate di Linee guida sull'abuso all'infanzia⁸⁷¹. Tali iniziative, anche se nate in modo scollegato tra loro, in tempi diversi e con diverse caratteristiche, ri-

⁸⁷⁰ Disegno di legge C. 2169 presentato alla Camera il 25 gennaio 2007, conclusione anomala per stralcio il 17 ottobre 2007. Disegno di legge C. 2169 *bis* «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia»: presentato alla Camera il 17 ottobre 2007, assegnato (non ancora iniziato l'esame). Disegno di legge C. 2169 *ter* «Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»: presentato alla Camera il 15 gennaio 2008, in stato di relazione al momento della stesura del presente Rapporto.

⁸⁷¹ Ad esempio Piemonte (DGR n. 95-25280 del 5 settembre 1998), Lombardia (DGR n. 7/20100 del 23 dicembre 2004), Veneto (DGR n. 4031 del 30 dicembre 2002), Emilia Romagna (DGR n. 1294 del 1999), Campania (DGR n. 1164 del 16 settembre 2005), Abruzzo (www.nonprofitonline.it), Liguria (DGR n. 1079 del 1 ottobre 2004).



spondono comunque ad esigenze analoghe: identificare evenienze sempre più emergenti e diffuse; aggiornare gli operatori psicosociosanitari; riorganizzare i Servizi; riprogrammare l'investimento di risorse pubbliche; dare indicazioni specie rispetto alla gestione dei casi più complessi, come quelli di abuso sessuale, e all'interazione tra operatori socio-sanitari e operatori giudiziari. Purtroppo però l'attuazione di tali Linee guida appare estremamente disomogenea a seconda dei contesti territoriali. Per promuovere l'efficacia sarebbe invece auspicabile un'analisi e una valutazione delle Linee guida finora adottate e il loro stato di attuazione nei diversi contesti locali, per ricavarne esempi di buone prassi da diffondere uniformemente su tutto il territorio nazionale.

I finanziamenti per gli interventi di prevenzione, cura e assistenza socio-educativa a favore dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamenti e violenze sessuali e delle loro famiglie e per la valutazione e il trattamento degli autori, in particolare se minorenni, sono ripartiti tra sistema sanitario e sistema sociale. Lo schema di riferimento rimane ancora oggi quello esemplificato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera n) della Legge 419/1998».

Sul versante sociale si evidenzia che non sono stati ancora definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS), richiesti dalla Legge 328/2000, volti a garantire la definizione di un livello minimo essenziale di prestazioni su tutto il territorio. Tale mancanza aggrava la situazione di disomogeneità nella diffusione dei servizi di assistenza e trattamento sul territorio nazionale.

Sul versante sanitario, l'esistenza di una chiara definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)⁸⁷², tra cui rientrano i compiti di trattamento a favore dei minori abusati e delle loro famiglie, non si è tradotta in impegni reali atti a garantire che tali servizi siano erogati ai cittadini in modo sufficientemente uniforme su tutto il territorio nazionale.

La programmazione regionale in ambito sociale e sanitario e la programmazione territoriale sociosanitaria, che prende forma nei piani di zona, sono gli strumenti principali attraverso i quali si definiscono le priorità e si orientano le risorse. In tali contesti le politiche per l'infanzia e l'adolescenza in genere si trovano oggi a concorrere con altri importanti gruppi, in primo luogo gli anziani.

⁸⁷² Il 23 febbraio 2002 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) vale a dire le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di un *ticket*.

La situazione non registra particolari cambiamenti rispetto alle analisi condotte gli scorsi anni, eccetto la creazione del **Fondo per le Politiche della Famiglia** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha previsto, a seguito dell'intesa stipulata il 20 settembre 2007 in Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali, uno stanziamento straordinario di risorse per il rilancio dei **consultori familiari**, azione dalla quale potrebbe derivare uno sviluppo anche dei servizi di assistenza a sostegno delle vittime di violenze familiari. Tale area di intervento prevede degli accordi stipulati tra il Ministro per le Politiche della Famiglia e le Regioni, anche se non tutte le Regioni hanno ancora sottoscritto gli accordi per ricevere i finanziamenti. Sarà pertanto necessaria un'attenta verifica per monitorare come sono state utilizzate tali risorse. Si segnala che al 12 gennaio 2008 le intese sottoscritte con la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Liguria, Sardegna, Sicilia, Lazio, Toscana e Veneto avevano mobilitato oltre 20 milioni di euro, di cui 15 milioni a carico del Fondo nazionale delle Politiche per la Famiglia (75% del finanziamento) e 5 milioni messi a disposizione dalle Regioni.

Si evidenzia anche che la **Legge Finanziaria 2008** ha previsto 1,5 milioni di euro per il finanziamento, «*da parte del Ministero della Solidarietà Sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività*» di uno specifico ente morale⁸⁷³, di cui sarà importante monitorare l'effettiva erogazione ed i criteri di distribuzione.

Inoltre dal 1 gennaio 2007 è stato avviato il nuovo Servizio telefonico connesso con il codice di pubblica sicurezza 114⁸⁷⁴, per il quale è previsto un contributo annuo di € 1.200.000,00, la cui vigilanza sulla qualità del servizio e sull'utilizzo del contributo è affidata al Ministero delle Comunicazioni, al Ministro per le Politiche della Famiglia, al Ministero della Solidarietà Sociale e al Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità⁸⁷⁵. Sull'attività di tale servizio non sono disponibili dei dati ufficiali che sarebbero invece molto utili per avere anche un primo inquadramento del fenome-

⁸⁷³ Ente Morale SOS – Il Telefono Azzurro Onlus. Cfr. Legge Finanziaria 2008 art. 2 comma 464, come modificato dal Decreto Legge 248/2007, c.d. Decreto Milleproproghe 2008, art. 11 *bis*.

⁸⁷⁴ Il 7 novembre 2003 è stata stipulata tra il Ministero delle Comunicazioni e il Gestore Telefono Azzurro la «Convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di emergenza 114» finalizzato a fornire, sul territorio nazionale, assistenza psicologica in caso di segnalazione di situazioni di emergenza nocive per lo sviluppo psico-fisico di bambini ed adolescenti, nonché ad attivare la rete di collegamenti di volta in volta necessari con le competenti strutture territoriali sanitarie, sociali e di sicurezza. L'art. 9 della Convenzione dispone, che questo Ministero eroghi al Gestore, a parziale copertura degli oneri di gestione, un contributo annuo pari a € 1.200.000,00.

⁸⁷⁵ Fonte: www.comunicazioni.it/



no della violenza ai minori e dell'efficacia degli interventi, quali quelli del servizio 114. Tali dati dovrebbe essere facilmente accessibili e messi a disposizione degli operatori e dei cittadini interessati.

È utile infine ricordare che nel 2007 il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità ha lanciato il primo avviso per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere. I fondi messi a disposizione di Enti Locali, associazioni ed enti, sono stati € 2.150.000 a valere sul «Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, ai sensi dell'art. 1 comma 1261 Legge 296/2006. Tra gli obiettivi rientrano anche interventi di protezione per i minori: si raccomandava infatti di dedicare una forte attenzione anche alle forme di violenza all'infanzia, in particolare agli abusi sessuali sui minori.

Per quanto riguarda la **progettazione regionale**, essa nel suo complesso si basa piuttosto sulle evidenze emergenti, mentre manca un'attenzione a destinare finanziamenti, non solo al mantenimento dei servizi esistenti, ma anche a promuovere iniziative innovative, come i centri di secondo livello, in grado di fornire le risorse professionali specialistiche indispensabili per garantire la presa in carico non solo diagnostica ma anche terapeutica dei bambini maltrattati e abusati. Inoltre va tenuto presente che la cura psicologica deve essere pensata e attuata anche per il genitore non abusante/maltrattante e, qualora risulti possibile dopo attenta valutazione diagnostica e prognostica, per il genitore maltrattante od abusante, in modo da poter restituire al minore, laddove possibile le proprie risorse familiari.

In generale si assiste ad una sottovalutazione dei costi necessari per organizzare un sistema in grado di lavorare in modo adeguato al fine di restituire ad un bambino maltrattato o abusato il diritto alla salute psico-fisica, sancito dalla Costituzione e dalla CRC. Tra questi costi è da porre in primo piano la specializzazione degli operatori che si occupano delle varie fasi di presa in carico dei minori maltrattati e delle loro famiglie, che richiede una competenza specifica considerando che spesso ci si trova ad operare in contesti familiari violenti in cui c'è la negazione di tutte le difficoltà esistenti.

i. Il minore vittima di maltrattamenti ed abusi ed il suo coinvolgimento nei percorsi giudiziari

Come già evidenziato nei precedenti Rapporti CRC, i minori vittime di maltrattamenti ed abusi possono essere coinvolti in differenti percorsi giudiziari che hanno obiettivi, finalità e procedure completamente differenti fra loro.

Nella gestione di questi percorsi si continua a rilevare una carenza ed una disomogeneità sul territorio nazionale dell'applicazione delle disposizioni di protezione del minore predisposte dall'ordinamento nazionale ed internazionale, la cui applicazione è ancora oggi troppo spesso legata alla discrezionalità dei singoli magistrati o alle prassi dei singoli Tribunali sia che questi operino in sede civile che in sede penale.

Il coinvolgimento di un minore nel percorso giudiziario, se non realizzato in modo congruo può dare luogo a forme di vittimizzazione secondaria. Pertanto si ritiene opportuno e necessario ribadire alcune considerazioni anche nel presente Rapporto di aggiornamento.

In particolare appare critico **l'ascolto del minore** vittima di abuso nell'ambito del procedimento giudiziario penale che lo vede vittima, ma spesso anche unico testimone. Nonostante la normativa abbia cercato di predisporre idonee garanzie di tutela del minore proprio per evitare una sua "rivittimizzazione" durante il procedimento penale, nella prassi tale tutela è ancora oggi spesso disattesa⁸⁷⁶.

Si evidenzia poi che, nonostante la Legge 77/2003, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori⁸⁷⁷, preveda la figura del rappresentante del minore, non è stato ancora definito il profilo di tale figura.

Così come la nomina del **curatore speciale** nell'ambito del procedimento penale, ex art. 77 c.p.p., prevista qualora vi sia un conflitto di interesse fra il minore vittima e i genitori o comunque di fronte all'incapacità o disinteresse da parte di questi ultimi, è sporadica e non applicata in tutti i casi ove sarebbe necessaria. Tale nomina peraltro difficilmente avviene fin dalle prime fasi del procedimento, fasi che si rivelano essere fondanti per tutto il procedimento. Si ricorda inoltre che la costituzione di parte civile, con la conseguente possibilità di richiedere un risarcimento del danno, è possibile solo attraverso un legale della parte lesa, che deve essere nominato o dagli esercenti la potestà o dal curatore speciale del minore.

I bambini vittime di traumi quali l'abuso sessuale, il maltrattamento fisico, la violenza assistita hanno diritto, oltre che ad interventi di tipo protettivo, anche a tempestivi e idonei **percorsi di sostegno e terapeutici**. Si verifica, in particolare nei casi di abuso sessuale, che tali percorsi vengano considerati come condizioni pregiudizievoli in vista della raccolta della testimonianza in sede penale e

⁸⁷⁶ Per un maggior approfondimento si veda capitolo II, paragrafo «L'ascolto del minore in ambito giudiziario».

⁸⁷⁷ Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo, 1996.



per tanto si verifichino omissioni o gravi ritardi nella prestazione delle cure necessarie alle piccole vittime.

Peraltro l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF) in un comunicato stampa diffuso l'8 marzo 2008⁸⁷⁸ ribadisce che gli interventi di cura della vittima non possono essere subordinati ai tempi ed alle esigenze del processo penale in quanto deve prevalere il «superiore interesse del minore».

Si segnala anche la necessità di introdurre validi criteri per la scelta **dei consulenti tecnici e dei periti**, previsti ad esempio ex art. 196 c.p.p., che includano una formazione e competenze specifiche, nonché una comprovata conoscenza dei diritti dell'infanzia, fondamentali per lo svolgimento delle funzioni che sono chiamati a svolgere. A fronte di una sempre maggiore predisposizione da parte dei giudici nel ricorrere a consulenti tecnici o periti, non si è ancora provveduto infatti a disciplinare questa attività. Non vi sono regole per lo svolgimento delle consulenze: allo stesso quesito si può rispondere utilizzando strumenti diagnostici differenti e le risposte fornite spesso non sono supportate da riferimenti scientifici. Infine si evidenzia la necessità di prevedere l'obbligo dei consulenti di confrontarsi con i servizi interessati già attivi sul caso, a volte anche da molti anni, servizi che potrebbero essere in possesso di elementi importanti. Infine si segnala che i tempi previsti per l'esecuzione di una consulenza tecnica sono spesso allungati da richieste di proroga, che conseguentemente privano il bambino di un supporto terapeutico per tempi intollerabili, in base al pregiudizio secondo il quale il bambino curato potrebbe essere suggestionato.

ii. Il sostegno e la cura del minore vittima di maltrattamenti ed abusi

La cura del bambino vittima delle diverse forme di maltrattamento deve prevedere una sinergia tra l'attivazione di contesti protettivi ed educativi (collocamento in comunità, affido familiare, sostegni educativi domiciliari, adozione, etc.), in grado di svolgere nel quotidiano funzioni di riparazione dei danni riportati dal minore, e l'attivazione di contesti più strettamente terapeutici finalizzati all'elaborazione dei traumi subiti.

È necessaria la valutazione delle competenze genitoriali e della eventuale recuperabilità dei genitori. Per quello che riguarda il genitore non abusante/maltrattante vanno messi in atto interventi di valutazione, sostegno e riparazione, con particolare attenzione alla cura della relazione con il bambi-

no, sempre danneggiata nelle situazioni di abuso/maltrattamento messo in atto dal *partner*. Gli interventi a favore dei genitori non vanno però assolutamente trascurati neanche nei casi di abusi extrafamiliari.

I percorsi di cura devono necessariamente coinvolgere *equipe* multiprofessionali con un alto livello di specializzazione in relazione alla specificità delle situazioni.

Si evidenziano nella prassi ancora grossi limiti nella realizzazione di percorsi valutativi sia dei minori vittime che della propria famiglia d'origine, in quanto:

- i percorsi valutativi sono spesso affidati a servizi non specializzati in tema di maltrattamento ed abuso, che non lavorano in rete con gli altri operatori, che non arrivano a formulazioni diagnostiche e prognostiche, che operano con una dilatazione dei tempi incongrua rispetto alle esigenze dei bambini;
- mancano ancora delle Linee guida che orientino tutti gli operatori coinvolti nei percorsi di cura nonostante la letteratura nazionale⁸⁷⁹ indichi per la valutazione delle competenze genitoriali criteri tali da consentire una previsione della potenzialità di recupero della famiglia;
- viene dedicata scarsa attenzione, in sede valutativa prima ed in sede terapeutica poi, agli adolescenti autori di reati sessuali, mentre tali interventi costituiscono l'unica strada percorribile al fine di tentare di prevenire le recidive, tenendo anche conto del fatto che i comportamenti abusanti iniziano molto spesso nell'adolescenza;
- vi è carenza di un'adeguata progettazione e accompagnamento delle famiglie affidatarie e adottive di bambini maltrattati ed abusati, spesso lasciate sole a gestire relazioni complicate con bambini traumatizzati e, nel caso delle famiglie affidatarie, anche con le famiglie di origine;
- gli operatori sono spesso costretti a lavorare da soli e sull'onda dell'emergenza, mentre andrebbe garantito, a chi lavora su questa casistica, formazione, supervisione e consulenza legale;
- i bambini e le famiglie sono costretti a ripetuti passaggi di prese in carico da un operatore all'altro a causa del *turn over* dovuto alle assunzioni temporanee e precarie;
- è del tutto sottovalutato a livello istituzionale l'alto rischio del *burn-out* degli operatori anche a causa degli "attacchi" da parte dei maltrattanti/abusanti, dei loro avvocati difensori e dei *mass-media*.

⁸⁷⁸ Comunicato stampa diffuso in data 8 marzo 2008 e disponibile sul sito www.aimmf.it

⁸⁷⁹ Malacrea M., Lorenzini S. *Bambini abusati. Linee Guida nel dibattito internazionale* Cortina, 2002; Carini A., Pedrocchi Biancardi M., Soavi G. *L'abuso sessuale intrafamiliare. Manuale di Intervento* Cortina, 2001; Cirillo S. *Cattivi genitori* Cortina, 2005; Ghezzi D., Vadilonga F. *La tutela del minore, protezione dei bambini e funzione genitoriale* Cortina, 1996.



iii. Abusi di gruppo e nelle scuole

Si ritiene importante prestare particolare attenzione all'insorgere di comportamenti abusivi che si possono verificare all'interno di alcune istituzioni da parte di singoli o di gruppi di persone rivolti a più bambini a loro affidati. Invece, con particolare riferimento a questa tipologia di abusi, si osserva una tendenza negazionista diffusa, forse legata alla troppa vicinanza con gli ambiti del quotidiano e della normalità: in questi casi si registra più che in altre situazioni, il bisogno da parte della collettività di dirsi che non è possibile che succedano fatti di una tale gravità.

Proprio per questo motivo, spesso bambini che rivelano tali forme di abuso vengono immediatamente etichettati come «soggetti con fantasie psicotiche».

Gli stessi operatori psicosociali in Italia conoscono ancora poco questo tipo di abusi, che necessitano invece di grande attenzione. Cospicua letteratura internazionale ha studiato questa casistica, mentre in Italia non vi è stato uno studio sul fenomeno né conseguentemente sulle strategie per affrontarlo adeguatamente.

Spesso in queste situazioni l'intervento giudiziario si presenta estremamente complesso, sia per la difficoltà a condurre le indagini sia a causa dei processi mediatici che si scatenano mettendo in difficoltà la magistratura, gli operatori e soprattutto le piccole vittime.

Solo cominciando a riconoscere l'esistenza di tali fenomeni potremo iniziare ad affrontarli: sarebbe quindi utile ed auspicabile cominciare a raccogliere dati sul numero dei casi conoscenza registrati in Italia e parallelamente intraprendere uno studio sulle ricerche condotte in tale settore.

Alla luce di tali considerazioni il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Ministero degli Affari Esteri** di avviare celermente il processo di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione di bambini e adolescenti contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata dall'Italia il 7 novembre 2007, ma non ancora ratificata;
2. Al **Ministero della Solidarietà Sociale** in raccordo con la **Conferenza Stato Regioni** di realizzare un sistema nazionale di monitoraggio dei bambini seguiti dai servizi sociali e sociosanitari territoriali per situazioni di disagio, trascuratezza, maltrattamento e abusi, allo scopo di arrivare a dati di incidenza significativi e comparabili in linea con quanto già previsto dalla Legge 38/2006 che istituisce una banca dati per i minori vittime di reati di natura sessuale;
3. Al **Governo** di inserire gli interventi di rilevazione precoce della violenza *intra* ed *extra* familiare ai danni di minori, l'assistenza socio educativa e gli interventi di reinserimento sociale, tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS), di cui si auspica una rapida definizione.

3. RAPIMENTO, VENDITA E TRATTA DI MINORI: LA TRATTA DI MINORI

Il Comitato ONU vede con preoccupazione l'elevato numero di bambini vittime di tratta sessuale in Italia. Il Comitato raccomanda che l'Italia: si impegni per prevenire e combattere la tratta di minori per scopi sessuali, in conformità con la Dichiarazione e l'Agenda per le azioni, e l'Impegno globale adottato ai Congressi mondiali contro lo sfruttamento sessuale del 1996 e 2001.

(CRC/C/15/Add. 198, 31 gennaio 2003, punti 49 e 50)

La tratta di minori in Italia è un fenomeno che coinvolge bambini e adolescenti di ambo i sessi provenienti da aree geografiche diverse, a cui sembrano corrispondere ambiti di sfruttamento distinti (prostituzione, accattonaggio conto terzi, attività illegali), sebbene in alcuni casi complementari. Anche i luoghi di destinazione sono differenti e possono mutare in base a cambiamenti di natura organizzativa dei soggetti e delle reti criminali coinvolte o quale reazione alle azioni di contrasto attivate dalle forze dell'ordine italiane o, ancora, ai *trend* stabiliti dalla cd. "clientela", soprattutto nel caso della prostituzione. Si registra inoltre l'innescarsi di forme di sfruttamento o di riduzione in schiavitù a seguito di un percorso migratorio irregolare e a causa della condizione di forte vulnerabilità in cui i minori vengono a trovarsi una volta giunti a destinazione.

Pur trattandosi di un fenomeno in costante trasformazione e, per sua natura nascosto, è possibile affermare che nel corso dell'ultimo biennio sono state acquisite e/o approfondite, grazie ad alcune ricerche⁸⁸⁰ finanziate principalmente attraverso programmi comunitari, conoscenze significative sui percorsi di tratta (reclutamento, viaggio verso il Paese di destinazione, modalità di assoggettamento e

⁸⁸⁰ Carchedi F., Orfano I. (a cura di) *La tratta di persone in Italia. Vol. 1. Evoluzione del fenomeno ed ambiti di sfruttamento* FrancoAngeli, Milano, 2007; tale volume, realizzato nell'ambito del progetto comunitario *Equal* «Osservatorio Tratta», raccoglie una serie di ricerche che hanno preso in esame varie forme di tratta (a scopo di: sfruttamento sessuale in strada e negli ambienti al chiuso; grave sfruttamento lavorativo; accattonaggio; economie illegali; espanto di organi; adozioni internazionali illegali) così come si manifestano nel nostro Paese; Save the Children Italia, *L'identificazione dei minori vittime di tratta e sfruttamento. Rapporto di ricerca*, Roma, 2007; tale studio, curato da Salvatore Fachile, è stato realizzato nell'ambito del progetto *Agis Development of a Child Rights Methodology to Identify and Support Child Victims of Trafficking* finanziato dalla Commissione Europea (JLS/2005/Agis/045).